

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004****relativa a condizioni zoosanitarie specifiche per quanto riguarda l'importazione di taluni animali da Saint-Pierre e Miquelon e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2004) 1548]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/410/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE², in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, le importazioni di ungulati appartenenti a specie diverse da quelle di cui alle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE e 91/68/CEE sono ammesse solo se in provenienza dai paesi terzi iscritti in un elenco stabilito conformemente all'articolo 17 della medesima.
- (2) La decisione 79/542/CEE del Consiglio³ stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni animali vivi, determina le specifiche condizioni sanitarie, zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative alle importazioni di detti animali e contempla un periodo di permanenza nel paese esportatore di oltre sei mesi.

¹ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

² GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione, del 30 marzo 2001 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63).

³ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/.../CE della Commissione [C(2003)5248].

- (3) Dopo aver effettuato un'ispezione veterinaria a Saint-Pierre e Miquelon, la Commissione ha constatato che la situazione zoosanitaria è controllata in modo soddisfacente dai servizi veterinari ufficiali e, in particolare, che le importazioni di determinati animali nelle due isole non presentano rischi, grazie alla presenza di un centro di quarantena.
- (4) Le strutture del centro di quarantena di Saint-Pierre e Miquelon consentono di ospitare determinati tipi di ungulati appartenenti a specie diverse da quelle di cui alle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE e 91/68/CEE.
- (5) È pertanto opportuno stabilire l'elenco delle specie animali nonché le specifiche condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative alle importazioni di animali vivi alla luce della situazione zoosanitaria di Saint-Pierre e Miquelon.
- (6) Occorre quindi modificare la decisione 79/542/CEE del Consiglio onde permettere le importazioni di animali appartenenti alle specie di cui alle direttive 72/462/CEE e 92/65/CEE, in particolare i cammellidi provenienti da Saint-Pierre e Miquelon, nonché stabilire i necessari requisiti.
- (7) A partire dal 1° maggio 2004, con l'adesione alla Comunità europea in qualità di membri a pieno titolo, i dieci Stati aderenti saranno soggetti alle norme comunitarie. Dal momento che, all'atto dell'adesione, detti paesi entreranno a far parte del mercato interno, è opportuno che essi non risultino più nell'elenco dei paesi terzi di cui alla decisione 79/542/CEE della Commissione.
- (8) La decisione 2003/845/CE della Commissione⁴ ha revocato le restrizioni alle importazioni nella Comunità di animali delle specie bovina, caprina e ovina provenienti dalla Bulgaria in relazione alla febbre catarrale degli ovini.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco dei paesi terzi e delle regioni di cui alla decisione 79/542/CEE della Commissione.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 79/542/CEE è modificato come segue:

- 1) L'elenco dei paesi terzi di cui alla parte 1 è sostituito dall'elenco dell'allegato I della presente decisione.

⁴

GUL 321 del 6.12.2003, pag. 61.

- 2) La parte 2 è modificata come segue:
- a) in fondo all'elenco di "modelli" è aggiunta la seguente voce:
"CAM: modello di certificato veterinario specifico per gli animali importati da Saint-Pierre e Miquelon conformemente alle condizioni di cui alla parte 4 dell'allegato I.";
 - b) il "modello RUM" è sostituito dal modello di cui all'allegato II della presente decisione;
 - c) il modello di certificato specifico di cui all'allegato III della presente decisione è aggiunto dopo il "modello SUI".
- 3) Il testo di cui all'allegato IV della presente decisione è aggiunto come parte 4.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I**“ALLEGATO I****ANIMALI VIVI****Parte I****Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (*)**

Stato	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	GS	
1	2	3	4	5	6
BG – Bulgaria	BG-0	Tutto il paese	-		VI
	BG-1	Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y,	A	
CA – Canada	CA-0	Tutto il paese	POR-X		IVb IX
	CA-1	Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: • a partire da un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 120°15' di longitudine e a 49° di latitudine; • in direzione nord, fino a un punto situato a 119°35' di longitudine e a 50°30' di latitudine; • in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50°45' di latitudine; • in direzione sud, fino a un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118°15' di longitudine e a 49° di latitudine	BOV-X, OVI-X, OVI-Y	A	
CH – Svizzera	CH-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y RUM POR-X, POR-Y SUI	B	
CL – Cile	CL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM POR-X, SUI	B	
CY – Cipro (**)	CY-	Tutto il paese	POR-X, POR-Y	B	
CZ – Repubblica ceca (**)	CZ-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y		IVa V
EE – Estonia (**)	EE-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y		
GL – Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM		V
HR – Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
HU – Ungheria (**)	HU-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y	B	V

IS – Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y	B	I
LT – Lituania (**)	LT-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM		
LV – Lettonia (**)	LV-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM		
MT – Malta (**)	MT-0	Tutto il paese	RUM, OVI-X, OVI-Y		
NZ – Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y,		I
PL – Polonia (**)	PL-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
PM – Saint-Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM		
RO – Romania	RO-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V
SI – Slovenia (**)	SI-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y		
SK – Slovacchia (**)	SK-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V

”

(*) Fatti salvi specifici requisiti di certificazione contemplati da eventuali pertinenti accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(**) Decade nel momento in cui questo Stato aderente diventa uno Stato membro della Comunità.’

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):

- ”I”:** territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y;
- ”II”:** territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- ”III”:** territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- ”IVa”:** territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- ”IVb”:** territorio con aziende autorizzate, riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- ”V”:** territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X;
- ”VI”:** limitazioni geografiche;
- ”VII”:** territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;
- ”VIII”:** territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;
- ”IX”:** territorio riconosciuto come ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X.

[illegible]

9. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 9.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
- 9.2. non sono stati trattati con:
- stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
- a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e
 - b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie;
- 10.2. sono rimasti:
- nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea, e non sono entrati in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio negli ultimi sei mesi;
- oppure* nel paese di spedizione per almeno 60 giorni dal loro ingresso, ove trattasi di animali appartenenti alle specie pertinenti di cui all'allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, importati direttamente, in conformità ai requisiti specificati per ciascuna specie all'allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, da un paese terzo per un periodo inferiore a sei mesi prima dell'imbarco verso la Comunità europea e che in ogni caso sono stati separati da altri animali di stato sanitario non equivalente dopo essere stati rilasciati nel paese di esportazione e prima di essere esportati verso l'UE ⁽¹⁰⁾;
- 10.3. sono rimasti nell'azienda/nello stabilimento ⁽⁵⁾ di cui al punto 6 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e:
- a) nell'azienda/nello stabilimento di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa/esso circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica negli ultimi 100 giorni e
 - b) nell'azienda/nello stabilimento di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa/esso circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 negli ultimi 40 giorni;
- 10.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1 e:
- ⁽⁵⁾⁽¹¹⁾ [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi e]
- ⁽⁵⁾⁽¹²⁾ *oppure* [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad un'intradermotubercolizzazione con esito negativo e]
- non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
- ⁽⁵⁾⁽¹¹⁾ *oppure* [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi;]
- ⁽⁵⁾⁽¹²⁾ *oppure* [la sieroaagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml;]
- ⁽⁵⁾ *oppure* [si tratta di maschi castrati di ogni età;]

- 10.5. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:
- a) non provengono da aziende/stabilimenti ⁽⁵⁾, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
- i) l'agalassia contagiosa della pecora o l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* sottospecie *mycoides* 'large colony'), negli ultimi 6 mesi;
- ii) la paratubercolosi o la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;
- iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi 3 anni e;
- iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina,
- ⁽⁵⁾ [negli ultimi 3 anni,]
- ⁽⁵⁾ oppure [negli ultimi 12 mesi, se tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]
- b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie e
- c) sono stati indenni da segni clinici o di altro tipo riconducibili a tubercolosi e brucellosi negli ultimi 3 anni precedenti l'esportazione;
- 10.6. sono spediti dall'azienda di cui al punto 6 direttamente nella Comunità europea e fino al momento della spedizione:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
- 10.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- 10.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- 10.9. sono stati caricati ai fini della spedizione verso la Comunità europea il ⁽¹³⁾ nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

11. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

⁽⁵⁾ ⁽¹⁴⁾ [**12. Disposizioni specifiche**

12.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi nessun sintomo clinico o patologico della rinotracheite bovina infettiva è stato constatato nell'azienda/nello stabilimento ⁽⁵⁾ di origine di cui al punto 6;

12.2. gli animali di cui al punto 8:

a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione e

b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova e

c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;

⁽⁵⁾ [12.3 (ulteriori disposizioni e/o test)

.....]]

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(firma del veterinario ufficiale)

(timbro)

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Animali vivi degli ordini Proboscidea e Artiodactyla (esclusi Suidae, Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, Ovis aries e Capra hircus).
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Gli animali devono recare:
 - a) un numero individuale che consenta di risalire all'azienda di origine; specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
 - b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
- (8) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (9) Test eventualmente effettuati sull'animale nei 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare i rispettivi codici indicati nella parte 3.C del presente allegato I, identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente ai protocolli della suddetta parte 3.C o i test richiesti dallo Stato membro di destinazione.
- (10) In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto dei requisiti relativi alla quarantena e ai testi di cui all'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (modello "CAM").
- (11) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi, riconosciuti equivalenti ai requisiti di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e in corrispondenza dei quali, nella colonna 6 della parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata), è indicato "VII" per la tubercolosi e "VIII" per la brucellosi.
- (12) Test effettuati conformemente ai protocolli descritti, per la malattia pertinente, nella parte 3.C del presente allegato I. Tuttavia, per l'intradermotuberculinizzazione, l'esito deve essere considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o reazione infiammatoria o un aumento di spessore della piega della pelle pari o superiore a 2 mm.
- (13) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione nella Comunità europea dal territorio di cui alla nota (3), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- (14) Se richiesto dallo Stato membro di destinazione.

Allegato III

“

Certificato veterinario specifico per gli animali tenuti in quarantena a Saint-Pierre e Miquelon prima dell'esportazione verso la Comunità europea**CAM**

1. Certificato relativo ai requisiti di quarantena Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali ⁽¹⁾ descritti nel certificato veterinario ⁽²⁾ numero emesso il sono stati ospitati a partire dal (data di entrata ⁽³⁾) presso il centro di quarantena di Saint-Pierre e Miquelon, conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, per un periodo di giorni prima di essere rilasciati ai fini dell'esportazione verso l'UE e che, durante il periodo in parola, sono stati sottoposti, con esito negativo ⁽⁵⁾, ai seguenti test ⁽⁴⁾ eseguiti presso un laboratorio riconosciuto nella Comunità europea: 1.2. BRUCELLOSI: a) B.abortus: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; b) B.ovis: prova di fissazione del complemento (CFT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; c) B.melitensis: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; 1.3. FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI e MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA due test con saggio ELISA competitivo per la febbre catarrale degli ovini entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 21 giorni ⁽⁶⁾; oppure gli animali sono stati in quarantena per oltre 100 giorni e, durante lo stesso periodo, nel centro di quarantena non è stata evidenziata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (Culicoidi), né di segni clinici della malattia ⁽⁶⁾; 1.4. TUBERCOLOSI due prove d'intradermotuberculinizzazione conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CE con tubercolina bovina e aviare, eseguite entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni dalla prima prova; 1.5. AFTA EPIZOOTICA: un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi e una prova di neutralizzazione del virus eseguite entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; 1.6. PESTE BOVINA: saggio ELISA competitivo entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; 1.7. STOMATITE VESCICOLOSA: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; 1.8. FEBBRE DELLA RIFT VALLEY: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; 1.9. DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; 1.10. FEBBRE EMORRAGICA DI CRIMEA-CONGO: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; 1.11. SURRA: esame del sangue al microscopio entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; 1.12. FEBBRE CATARRALE MALIGNA: test di immunofluorescenza entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; 2. Garanzie supplementari 2.1. LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA: prova di immunodiffusione su gel di Agar (AGID) o saggio ELISA entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni (su richiesta dello Stato membro comunitario di destinazione) ⁽⁶⁾

3. TRATTAMENTI Gli animali sono stati sottoposti: 3.1. ad un trattamento antiparassitario interno ed esterno durante la quarantena 3.2. oppure - ad un trattamento con streptomicina 25 mg/kg ⁽⁶⁾ ; - oppure ad un trattamento antibiotico efficace contro la leptospira spp. (precisaremg/kg.....) ⁽⁶⁾ 3.3. ad una vaccinazione contro la rabbia (ove richiesta) effettuata il (gg/mm/aa) con il vaccino (tipo, produttore e partita) con esito ⁽⁶⁾
Timbro ufficiale e firma Fatto a il (timbro) (firma del veterinario ufficiale) (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note per la compilazione:

- | |
|---|
| (1) Animali vivi della famiglia dei cammellidi.
(2) Certificato veterinario per gli animali non domestici diversi dai suidi spediti nella Comunità europea (modello RUM), conformemente all'allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio.
(3) Data dell'ingresso nel centro di quarantena dell'ultimo animale di un gruppo.
(4) Test eseguiti conformemente alla metodologia di cui all'allegato I, parte 4, capitolo 2, punto 1.1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio.
(5) Gli originali degli esiti dei test devono essere allegati al presente certificato.
(6) Cancellare se non pertinente.
NB Le procedure di campionatura e di prova devono essere quanto più ravvicinate possibile, nel rispetto degli intervalli di tempo minimi, onde evitare che gli animali vengano maneggiati e manipolati in modo eccessivo. |
|---|

“

Allegato IV

"Parte 4"

Specie animali

Taxon		
ORDINE	FAMIGLIA	GENERE E SPECIE
Artiodattili	Cammellidi	Cammello, lama , vigogna

Requisiti zoosanitari

Requisiti relativi all'importazione e alla quarantena degli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon per un periodo inferiore a sei mesi prima dell'esportazione verso la Comunità europea

Capitolo 1**Soggiorno e quarantena**

1. Gli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon devono soggiornare in un centro di quarantena autorizzato per almeno 60 giorni prima dell'esportazione verso la Comunità europea. I requisiti relativi ai test previsti per le diverse specie possono richiedere un'estensione di detto periodo. Gli animali devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) sebbene al centro di quarantena possano essere ammesse partite separate, una volta accolti, tutti gli animali appartenenti alla stessa specie devono essere considerati come un unico gruppo, e come tali individuati. Per l'intero gruppo il periodo di quarantena decorre dal momento dell'ingresso dell'ultimo animale nel centro;
 - b) all'interno del centro di quarantena, ogni specifico gruppo di animali deve essere tenuto in isolamento e non deve avere contatti diretti o indiretti con altri animali, compresi quelli di altre partite eventualmente presenti. Ogni partita deve essere tenuta nel centro di quarantena riconosciuto e deve essere al riparo dagli insetti vettori;
 - c) se, durante il periodo di quarantena, l'isolamento viene interrotto e il gruppo di animali entra in contatto con altri animali, la quarantena è considerata priva di effetto e il gruppo deve cominciare un nuovo periodo di quarantena della stessa durata di quello inizialmente contemplato all'entrata nel centro;

- d) gli animali destinati all'esportazione verso la Comunità europea che transitano per il centro di quarantena devono essere caricati e direttamente consegnati nella Comunità europea:
- i) senza entrare in contatto con animali diversi da quelli che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti per l'importazione della pertinente categoria di animali nella Comunità europea;
 - ii) separati in partite, in modo che nessuna partita possa entrare in contatto con animali non ammissibili all'importazione nella Comunità europea;
 - iii) in veicoli da trasporto o container previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint-Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al successivo capitolo II, e costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.
2. La struttura di quarantena deve soddisfare almeno i requisiti minimi di cui all'allegato B della direttiva 91/496/CEE, nonché i seguenti requisiti:
- a) deve essere sotto la supervisione di un veterinario ufficiale;
 - b) deve trovarsi al centro di un'area di 20 km di diametro all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non è stato constatato alcun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti al suo utilizzo come centro di quarantena;
 - c) prima di essere adibita a centro di quarantena, deve essere pulita e disinfettata con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint-Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al capitolo II;
 - d) tenendo conto del numero di animali che possono essere accolti, essa deve garantire:
 - i) un impianto destinato esclusivamente allo scopo in questione, che possa assicurare agli animali una sistemazione adeguata;
 - ii) locali adeguati
 - facili da pulire e disinfettare completamente,
 - che consentano di caricare e scaricare gli animali senza rischi,
 - che rispettino tutti i requisiti previsti per abbeverare e nutrire gli animali,
 - che consentano di somministrare agevolmente tutte le cure eventualmente necessarie;
 - iii) locali adeguati per l'ispezione e l'isolamento;

- iv) adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e dei veicoli per il trasporto;
 - v) una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
 - vi) un adeguato sistema di raccolta delle acque reflue;
 - vii) un ufficio per il veterinario ufficiale;
- e) quando in funzione, la struttura deve disporre di veterinari in quantità sufficiente per svolgere tutte le mansioni necessarie;
- f) deve ammettere unicamente animali identificati singolarmente in modo da garantirne la tracciabilità. A tal fine, il proprietario o il responsabile del centro di quarantena verifica che, al loro arrivo, gli animali siano debitamente identificati e scortati dai documenti o certificati sanitari richiesti per le specie e categorie interessate. La persona in questione dovrà inoltre trascrivere in un registro o inserire in una banca dati il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero, l'identificazione e la destinazione degli animali e conservare questi dati per almeno 3 anni;
- g) l'autorità competente determina la procedura per la supervisione ufficiale del centro di quarantena e ne garantisce l'attuazione; nell'ambito della supervisione, saranno previste ispezioni regolari volte a determinare il continuo rispetto dei requisiti per il riconoscimento. In caso di inadempienza e revoca del riconoscimento, quest'ultimo può essere ripristinato solo se all'autorità competente viene fornita la garanzia che la struttura di quarantena soddisfa pienamente tutte le disposizioni sopra menzionate.

Capitolo 2

Test zoosanitari

1. REQUISITI GENERALI

Gli animali devono essere sottoposti ai seguenti test eseguiti su campioni ematici prelevati a partire da 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, se non altrimenti specificato. Gli esami di laboratorio devono essere condotti in un laboratorio riconosciuto nella Comunità europea; i documenti attestanti gli esami di laboratorio e i relativi risultati, le vaccinazioni e le cure devono essere allegati al certificato veterinario. Al fine di intervenire quanto meno possibile sugli animali, i prelievi, i test e le eventuali vaccinazioni devono essere quanto più ravvicinati possibile nel rispetto degli intervalli di tempo minimi richiesti dai protocolli.

2. REQUISITI SPECIFICI

2.1. CAMMELLIDI

2.1.1. Tubercolosi

- a) **Test da utilizzare:** test comparativo di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD e aviare PPD ottenuta secondo le norme per la produzione delle tubercoline bovine e aviari di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. Il test deve essere eseguito nella zona posteriore della spalla (regione ascellare) secondo la tecnica di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

- b) **Periodicità:** il test deve essere condotto entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.

- c) **Interpretazione dei test:**

la reazione deve essere considerata:

- negativa se l'aumento di spessore della pelle è inferiore a 2 mm;
- positiva se l'aumento di spessore della pelle è superiore a 4 mm;
- dubbia se l'aumento di spessore della pelle in reazione alla tubercolina bovina PPD è tra 2 mm e 4 mm, oppure superiore a 4 mm ma inferiore alla reazione alla tubercolina aviare PPD.

- d) **Misure in risposta ai test:**

se il test di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD dà esito positivo in un caso, l'animale deve essere allontanato dal gruppo e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b);

se il test dà esito positivo in più di un caso, l'intero gruppo risulta non ammissibile all'esportazione verso la CE;

se il test dà esito dubbio in uno o più casi, l'intero gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di 42 giorni e il nuovo test va considerato il primo dei due di cui alla lettera b).

2.1.2. Brucellosi

- a) **Test da utilizzare:**

- B.abortus: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) conformemente alla descrizione di cui rispettivamente al punto 2.6 e 2.5 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, occorre eseguire una prova di fissazione del complemento per conferma;

- *B. melitensis*: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) conformemente alla descrizione di cui rispettivamente al punto 2.6 e 2.5 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, per conferma occorre eseguire una prova di fissazione del complemento secondo il metodo descritto all'allegato C della direttiva 91/68/CE;
 - *B. ovis*: prova di fissazione del complemento secondo il metodo descritto all'allegato D della direttiva 91/68/CE.
- b) **Periodicità:** i test devono essere condotti entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.
- c) **Interpretazione dei test:**
- la reazione ai test è ritenuta positiva conformemente alla definizione di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.
- d) **Misure in risposta ai test:**
- gli animali risultati positivi ai test devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b);
- sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b).

2.1.3. Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica (EHD)

- a) **Test da utilizzare:** prova di immunodiffusione sul gel di Agar (AGID) conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE del Consiglio.
- In caso di esito positivo, gli animali devono essere sottoposti al saggio ELISA competitivo secondo la descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE del Consiglio onde distinguere le due malattie.
- b) **Periodicità:**
- gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 21 giorni dal primo.

c) **Misure in risposta ai test:**

i) Febbre catarrale degli ovini

Nel caso in cui uno o più animali risultino positivi al saggio ELISA conformemente all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, essi devono essere allontanati dagli altri animali del gruppo i quali dovranno essere tenuti in quarantena per 100 giorni a partire dalla data di raccolta dei prelievi per il test risultato positivo. Il gruppo potrà essere considerato indenne unicamente se, in seguito a controlli regolari condotti da veterinari ufficiali durante il periodo di quarantena, non vengono evidenziati sintomi clinici di malattia e non è accertata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (Culicoidi) nel centro di quarantena.

Nel caso in cui un altro animale del gruppo mostri segni clinici di malattia durante il periodo di quarantena di cui sopra, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione verso la CE.

ii) Malattia emorragica epizootica (EHD)

Ove, nel caso di uno o più animali risultati positivi al test, il saggio ELISA di conferma mostri la presenza di anticorpi del virus EHD, gli animali sono considerati affetti e devono essere allontanati dal gruppo; i test devono essere ripetuti su tutti gli altri animali del gruppo a distanza di almeno 21 giorni dalla prima diagnosi positiva e di nuovo a distanza di almeno 21 giorni, in entrambi i casi con esito negativo. Se un altro animale del gruppo risulta positivo alla ripetizione dei test, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione verso la CE.

2.1.4. Afta epizootica (FMD)

- a) **Test da utilizzare:** prove diagnostiche (probang e sierologia) con le tecniche ELISA e di neutralizzazione del virus conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 78/542/CEE del Consiglio.
- b) **Periodicità:** gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale risulta positivo al virus FMD, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

Nota: ove evidenziata, la presenza di anticorpi antiproteine strutturali e non del virus FMD deve essere considerata come il risultato di una precedente infezione da FMD, a prescindere dalla vaccinazione degli animali.

2.1.5. Peste bovina

- a) **Test da utilizzare:** il test prescelto è il saggio ELISA competitivo, quale descritto nel manuale UIE, in quanto prova prescritta per gli scambi internazionali. È inoltre consentito il ricorso alla prova di sieroneutralizzazione o ad altre prove secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale risulta positivo al virus della peste bovina, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

2.1.6. Stomatite vescicolosa

- a) **Test da utilizzare:** saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale risulta positivo al virus della stomatite vescicolosa, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

2.1.7. Febbre della Rift valley

- a) **Test da utilizzare:** saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre della valle del Rift, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

2.1.8. Dermatite nodulare contagiosa

- a) **Test da utilizzare:** sierologia con il saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.

- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della dermatite nodulare contagiosa, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE

2.1.9. Febbre emorragica di Crimea-Congo

- a) **Test da utilizzare:** saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, prova di immunofluorescenza o altra prova ammessa.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre emorragica di Crimea-Congo, esso deve essere allontanato dal gruppo.

2.1.10. Surra (*Tripanosoma evansi*)

- a) **Test da utilizzare:** la presenza dell'agente parassitario può essere evidenziata in campioni ematici concentrati, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se la presenza del virus *T. evansi* è evidenziata in un animale, questo deve essere allontanato dal gruppo. Gli altri animali del gruppo devono essere sottoposti ad un trattamento antiparassitario interno ed esterno tramite agenti adeguati dalla provata efficacia contro il *T. evansi*.

2.1.11. Febbre catarrale maligna

- a) **Test da utilizzare:** il metodo diagnostico preferito è l'individuazione del DNA del virus tramite prove di immufluorescenza o immunocitochimica, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre catarrale maligna, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE.

2.1.12. Rabbia

Vaccinazione: la vaccinazione contro la rabbia può essere praticata in alcuni casi; l'animale deve essere quindi sottoposto ad un prelievo ematico e ad una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca di anticorpi.

2.1.13. Leucosi bovina enzootica (solo nel caso di animali destinati ad una regione indenne)

- a) **Test da utilizzare:** prova di immunodiffusione su gel di Agar (AGID) o saggio ELISA di arresto, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** gli animali risultati positivi alle prove devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 21 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b).

Sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b).